



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 05/06/2003**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ARTIGIANATO E PMI 19 maggio 2003, n. 228  
DGR n. 1992 del 10/12/2002 - POR Puglia 2000 2006 - Misura 4.1 - Aiuti al sistema industriale PMI e Artigianato - Azione c) - Agevolazioni alle imprese artigiane per le operazioni di credito e/o leasing agevolato - Leggi n. 949/52 e n. 240/81 e successive modifiche ed integrazioni - Adeguamento al reg. n. 70/2001 - Errata corrige alla scheda tecnica pubblicata nel BURP n. 160 del 19/12/2002.

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Il giorno 19 maggio 2003, in Bari nella sede del Settore;

- Visto il Dec. Lgs.vo 3 febbraio 1993, n.29, art.3 comma 2;

- Vista la l.r. 4 febbraio 1997, n.7, art.5;

- Con deliberazione n. 1992 del 10/12/2002, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione e pubblicazione della disciplina attuativa per la concessione degli aiuti nel rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento CE n.70/2001 del 12 gennaio 2001 per quanto riguarda l'aiuto a finalità regionale concernente la concessione delle agevolazioni aggiuntive alle imprese artigiane per le operazioni di credito e/o leasing agevolato di cui alle leggi n.949/52 e n.240/81;

- Con nota acquisita agli atti con prot. n.38/A/003015 del 16/5/2003, la Rappresentanza Permanente d'Italia presso la Comunità Europea ha evidenziato delle mere imprecisioni relative all'intensità massima di aiuto stabilita dalla carta europea della aiuti a finalità regionale;

- Infatti nella scheda tecnica approvata dalla Giunta regionale, con la succitata deliberazione n.1992/2002, ha previsto, quale agevolazione massima concedibile, il 100% delle spese di investimento agevolabili, nel limite di una intensità massima dell'aiuto che non dovrà superare il 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni non dovrà superare il 75% dei costi d'investimento agevolabili;

- In effetti, come evidenziato dalla Rappresentanza Permanente, l'importo massimo dell'aiuto non deve superare in ogni caso i massimali stabiliti nel 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL e non già il 75% dei costi dell'investimento;

- Tutto ciò premesso, si rende necessario procedere alla conseguente rettifica;

- Vista e condivisa la relazione istruttoria n. 232 del 19/05/2003 espletata dall'Ufficio Sviluppo Economico e sottoscritta dal Responsabile del procedimento amministrativo, in atti;

- Copertura finanziaria

- Il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario, in quanto trattasi di mero atto rettificativo;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

- di prendere atto della comunicazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso la Comunità Europea;

- di approvare l'errata corrige, allegata alla presente per farne parte integrante, quale rettifica alla scheda tecnica approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1992 del 10/12/2002, esecutiva ai sensi di legge e pubblicata nel BURP n.160 del 19/12/2002, concernente la disciplina attuativa per la concessione degli aiuti nel rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento CE n.70/2001 del 12 gennaio 2001 per quanto riguarda l'aiuto a finalità regionale per la concessione delle agevolazioni aggiuntive alle Imprese artigiane per le operazioni di credito e/o leasing agevolato di cui alle leggi n.949/52 e n.240/81;

- di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BURP

- gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Sviluppo Economico del Settore;

- il presente atto, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo;

Sciannameo

## ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

---

### ERRATA CORRIGE

---

Pag. 12545 - Importo del finanziamento

"Pari al 100% delle spese di investimento agevolabili, nel limite di una intensità massima dell'aiuto che non dovrà superare il 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni non dovrà superare il 75% dei costi d'investimento agevolabili"

Importo del finanziamento

"Pari al 100% delle spese di investimento agevolabili stabilito, per la Regione Puglia dalla carta europea degli aiuti a finalità regionale, nel limite massimo del 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL."